Manuale Irregolarità, Recuperi, Sanzioni e Contenzioso

FEAGA e FEASR

Stato del documento

Revisione	Data	Sintesi dei cambiamenti	(Approvato da)
0	18-12-2001	Prima emissione	G.Cortese
1	30-09-2003	Versione 2	G.Cortese
2	20/12/2006	Revisione 2.1	G.Cortese
3	07/01/2008	Revisione 2.2	G.Cortese
4	20/09/2010	Revisione 2.3	G.Cortese
5	22/11/2012	Revisione 2.4	G.Vignozzi
6	05/10/2015	Revisione 2.5	G.Vignozzi
7	21/04/2020	Versione 3	R.Pagni
8		Versione 4	E.Fanucci

Acronimi

Acronimo	Descrizione
ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
MASAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
AGEA	Agenzia per le erogazioni in Agricoltura
P.E.Q.	Posizione elevata qualificazione ARTEA
FEAGA	Fondo Europeo Agricolo di Garanzia
FEASR	Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Regionale
S.I.	Sistema Informativo di ARTEA
O.P.	Organismo Pagatore
RND	Registro Nazionale Debiti

SOMMARIO

1 PREMESSA 9

2 IRREGOLARITÀ 10

2.1 DEFINIZIONE 10

2.2 GESTIONE DELL'IRREGOLARITÀ 12

2.3 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 15

2.4 REGISTRO DELLE IRREGOLARITÀ 17

2.5 CONSEGUENZE DI INADEMPIMENTI IN MATERIA DI IRREGOLARITÀ 17

3 RECUPERI 19

3.1 DEFINIZIONE 19

3.2 PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DEL RECUPERO 19

3.3 REGISTRO DEBITORI FEAGA E FEASR 26

3.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNITARIE 27

3.5 ERRORI AMMINISTRATIVI (EPA) ED ALTRI CREDITI 30

3.6 SOSPENSIONE 30

4 REPERTORIO 32

5 CONTROLLI PRELIMINARI ALLA FASE DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI 34

6 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER IL RECUPERO DEI DEBITI 35

6.1 ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE 35

6.2 RECUPERO COATTIVO 35

6.3 INTERESSI 36

7 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA NORMATIVA NAZIONALE 37

8 CONTENZIOSO 38

APPENDICE 41

Scopo del documento

Scopo del documento è la definizione delle procedure operative per la gestione ed il monitoraggio delle irregolarità, recuperi, sanzioni e contenzioso dei fondi FEAGA e FEASR secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

- Regolamento di esecuzione (UE) 128/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 126/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 785/2021del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che stituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il Regolamento (UE) n. 250/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) 73/2021 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- Regolamento delegato UE n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- Regolamento delegato UE n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro
- Regolamento di esecuzione UE 908/2014 della Commissione del 06 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
- Regolamento di esecuzione (UE) N.937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012 che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al Regolamento (CE(n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione del 21 ottobre 2008 recante modifica del Regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e s. m. e i.;
- Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;

- Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
- Reg. (CE) 11 marzo 2014, n. 807/2014 REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
- Reg. (CE) 17/07/2014, n. 808/2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR**)**
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Reg. (CE) 28 marzo 2012, n. 282/2012.REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (codificazione) (Abrogato dal Reg CE 907/2014) ma Continua ad applicarsi per le cauzioni validamente costituite prima del 1/01/2014.
- Dir. 16 marzo 2010, n. 2010/24/UE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure
- Reg. CE/Euratom n. 2185 dell'11 novembre 1996 recante le disposizioni generali supplementari, a norma dell'art.10 del Reg. 2988/95;
- Linee Direttrici della Commissione Europea - Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 2009 e ss.mm. e ii.;

Normativa nazionale

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) – (art. 25 "Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare");
- D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33
- D. Lgs. n. 305 del 10 dicembre 2002 recante "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del Reg. CEE n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA Sezione Garanzia, a norma dell'art. 4 della L. 29 dicembre 2000 n. 422";
- D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. n. 337/1998";

- D. Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della L. n. 59/1997”;
- D.M. 27 marzo 2007 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori"
- D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) ed e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38
- D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della L. n. 337/1998”;
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”;
- R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”.

Circolari AGEA:

- ACIU.2006.850 “Recupero dei crediti”
- ACIU.2006.186 “Applicazione dell’art. 33 del D. Lgs. n. 228/01”;
- ACIU.2007.150 “Recupero crediti”;
- ACIU.2007.280 “Recupero crediti per irregolarità e Registro dei debitori.”
- ACIU.2007.993 “Compensazione contributi previdenziali INPS”
- ACIU.2007.1039 “Chiarimenti allegato III Reg. 885/06”
- ACIU.2007.1082 “Manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi”

- ACIU.2008.951 “Documento di lavoro D¬32284¬2007¬Rev.1 FEAGA. Contabilizzazione dei recuperi. Irregolarità, errori amministrativi (negligenza) e condizionalità. Riunione tecnica di coordinamento in data 16 aprile 2008.”
- ACIU.2008.1158 “Linea direttrice n. 1 AGRI/18136/2008. Contabilizzazione dei recuperi. Irregolarità, errori amministrativi (negligenza) e condizionalità. Riunione tecnica di coordinamento in data 14 luglio 2008.”
- ACIU.2008.1203 “Aiuti di Stato - compensazione.”
- ACIU.2008.1205 “Recupero crediti per irregolarità e Registro dei debitori.
- ACIU.2012.454 “Determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al reg. (CE) n. 123/2007;
- n. 0060684 del 24/07/2017 “Procedure di gestione del Registro Nazionale dei debiti istituito dal decreto legge 10 febbraio 2009 n.5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33”.
- n. 0060653 del 24/07/2017 “Procedura del coordinamento per la riscossione dei crediti”.
- n. 0065442 del 03/09/2024 - “Procedura del coordinamento per la riscossione dei crediti”.
- n. 0065474 del 03/09/2024 “Procedure di gestione del Registro Nazionale dei debiti istituito dal decreto legge 10 febbraio 2009 n.5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33”.
- n. 0065418 del 03/09/2024 “Richiesta parere-Sanzioni pluriennali”;

Normativa regionale:

- L.R. 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”
- L.R. n.81 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”;
- L.R. 23 luglio 2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa-

Si considera recepita la normativa integrativa/abrogativa della normativa sopra citata.

1 PREMESSA

Le disposizioni del presente manuale si inquadrano all'interno delle misure previste dai Regolamenti (UE) n. 2116/2021 e n. 1306/2013, che costituiscono il quadro normativo per l'impostazione di un sistema di gestione e controllo tale da consentire il riconoscimento tempestivo dei pagamenti indebiti assicurandone la corretta rendicontazione.

Il Regolamento (UE) 2116/2021 abroga il Regolamento (UE) 1306/2013 e stabilisce che:

- *gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui ai piani strategici della PAC, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse (art.56).*

- *se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari o, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, anche da parte dei fondi specifici nell'ambito dei fondi di partecipazione o dei destinatari finali, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR (art.57).*

Le procedure e i sistemi consolidati per la gestione dei crediti dovranno tuttavia essere mantenuti e, come indicato all'art. 104 del Reg. (UE) 2116/2021 - e ribadito dalla Linea Direttrice 5 AGRI - la disciplina in materia di pagamenti irregolari dettata dall'art. 54, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, continua a trovare applicazione in maniera semplificata in relazione alle spese incorse a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dall'esercizio finanziario 2023 non contemplate dall'art. 104 par. 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2116/2021.

Il citato art. 54 del Reg. 1306/2013 stabilisce quindi:

- al primo capoverso che *"Gli stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una* ***relazione di controllo o documento analogo***[1]*, che indichi che vi è stata una irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore."*

[1] La definizione di "**relazione di controllo o documento analogo**" è riportata nella Circolare AGEA 60653/2017 e nella specifica comunicazione e-mail della Direzione Rapporti Finanziari di AGEA del 13/05/2019 (prot. ARTEA 107232 del 16/05/2019) la quale dispone che, nel caso in cui in un OP non sia prevista l'approvazione di una relazione di controllo (es. ARTEA), questa coincida con il primo verbale amministrativo o giudiziario di rilevazione dell'irregolarità; per "**richiesta di recupero**" si intende la richiesta di restituzione contenuta nel dispositivo del provvedimento di accertamento del debito, e coincide pertanto con il numero e la data di questo.

- al secondo capoverso che "*qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della **richiesta di recupero** oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58.*

Da qui la necessità di porre in essere iniziative idonee ad accertare la sussistenza o meno dell'indebita percezione dell'aiuto in tempi coerenti con la normativa comunitaria, al fine di garantire le seguenti funzioni:

1. evitare l'autorizzazione di domande oggetto di segnalazioni settoriali pregiudizievoli per il corretto pagamento delle stesse;
2. autorizzare il pagamento, e le eventuali compensazioni di posizioni debitorie facenti capo ad un beneficiario;
3. autorizzare, previa costituzione di deposito cautelativo, il pagamento delle domande di un soggetto nei cui confronti è in atto un procedimento di sospensione.
4. permettere un costante monitoraggio dell'azione di recupero dei crediti accertati.

Il presente manuale definisce le modalità operative e gli adempimenti di competenza dell'ARTEA volti alla corretta gestione delle irregolarità riguardanti le erogazioni comunitarie relative ai fondi FEAGA e FEASR, utilizzando appositi strumenti quali il Registro delle Irregolarità, il Registro dei Debitori ed il Repertorio, i quali costituiscono le basi informative per assicurare la corretta gestione delle funzioni sopra indicate; definisce altresì i procedimenti amministrativi per il recupero di somme non dovute, per l'applicazione di sanzioni, penalità, interessi, nonché le procedure da seguire in caso di contenzioso.

2 IRREGOLARITÀ

2.1 Definizione

Il Reg.CE–Euratom 2988/95 definisce l'irregolarità come "*qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da una azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio generale delle Comunità, o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità ovvero una spesa indebita*".

L'irregolarità presuppone dunque:

1) una violazione di una norma comunitaria

la violazione deve essere intesa in senso ampio: comprende quindi non solo le norme adottate in sede comunitaria, ma anche le norme adottate all'interno degli Stati Membri in attuazione delle medesime;

2) l'imputazione di tale violazione ad un operatore economico

in tale definizione vanno considerati tutti i comportamenti materiali, compresi quelli non intenzionali, posti in essere da un beneficiario di contributi pubblici. Nello specifico costituisce **operatore economico "***qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati Membri nell'esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 2116/2021"*;

3) <u>un danno effettivo o potenziale al bilancio comunitario</u>

non dà luogo ad irregolarità agli effetti del diritto comunitario, la violazione che incide su un contributo finanziato integralmente dallo Stato Membro;

il danno, o l'idoneità della condotta a provocarlo, è legato alla presentazione di una domanda di contributo: esso quindi sarà effettivo o potenziale a seconda che l'erogazione vi sia stata o meno. Nel caso di danno effettivo, l'irregolarità dà luogo alla revoca parziale/totale del beneficio con la conseguente iscrizione nel registro debitori dell'O.P. di una posizione debitoria, comprensiva dell'applicazione di interessi. Nel caso di danno potenziale, non essendo stato erogato il beneficio, l'irregolarità determina una riduzione o un'esclusione dal beneficio in fase istruttoria.

Un'irregolarità può dare luogo contemporaneamente ad un danno effettivo e potenziale: è il caso ad es. in cui la stessa abbia ripercussioni, oltre che sull'aiuto richiesto per l'annualità in corso e non ancora erogato (danno potenziale), anche sugli aiuti già erogati per le annualità precedenti (danno effettivo). Quando le **irregolarità sono intenzionali o causate da negligenza** possono comportare l'applicazione di sanzioni amministrative.

Il concetto di irregolarità è diverso da quello di:

- <u>ERRORE MATERIALE</u> con il quale si intende ogni vizio sanabile della domanda che ne consenta comunque l'utilizzazione ai fini procedimentali attraverso una rettifica.

- <u>FRODE</u> con la quale - ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Bruxelles adottata il 16/07/1995 (relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee), e del Regolamento (UE) 785/2021- si intende "*qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:*

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

- alla mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi".

- <u>ALTRI RECUPERI</u> – il Reg. UE 128/2022 fa riferimento agli importi da recuperare diversi dai casi sopra indicati, quali ad es.: riduzioni ed esclusioni derivanti dagli obblighi di condizionalità, sanzioni, sanzioni pluriennali, rinunce effettuate nei termini e modalità previste dal bando (qualora non si tratti di irregolarità) misure interdittive.

Al fine di assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e per consentire alla Commissione di svolgere una analisi del rischio, l'art. 50 del Reg. (UE) 2116/2021 stabilisce che gli Stati Membri comunichino alla Commissione le informazioni sulle irregolarità, oltre ai casi di frode e di sospetta

frode[2]. La frode è caratterizzata da comportamenti illeciti intenzionali (dolosi) posti in essere dagli operatori, tipizzati dai singoli ordinamenti nazionali e da essi sanzionati penalmente. Le frodi pertanto, per l'ordinamento italiano, sono solo quelle che determinano l'applicazione di sanzioni da parte degli organi interni di giurisdizione penale (principio di legalità e tassatività ex art. 1 c.p.) e presuppongono l'adozione di una sentenza passata in giudicato emessa dalla sezione penale del Tribunale. L'irregolarità ricomprende tutte le fattispecie penalmente rilevanti nonché quelle rilevanti sotto il profilo amministrativo e civile (sia intenzionali che derivanti da errore o negligenza). L'atto lesivo degli interessi comunitari quindi è in primis una irregolarità, nell'ambito della quale può sussistere anche una condotta fraudolenta.

La Commissione Europea ha sensibilmente ribadito l'importanza della cultura antifrode non solo tramite il ruolo, investigativo e di cooperazione con gli Stati Membri esercitato dell'Ufficio Europeo Antifrode (OLAF), ma anche attraverso l'aggiornamento della normativa dei Regolamenti comunitari.

2.2 Gestione dell'irregolarità

Le irregolarità devono essere segnalate dall'OP alla Commissione Europea solo quando hanno formato oggetto di "primo verbale amministrativo o giudiziario"[3].

2.2.1. Primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario

L'art. 2 lett. b) del Reg. (UE) 205/2024 definisce il "primo verbale amministrativo o giudiziario" come la *"prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario".*

La prima **segnalazione** da considerare ai fini della apertura di una posizione irregolare (pre-credito) quindi, non corrisponde necessariamente all'atto formale che chiude un procedimento amministrativo o giudiziario, potendo essere suscettibile di successiva revoca o rettifica in funzione degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Affinchè una segnalazione possa essere considerata "**primo verbale**" (PVA) deve possedere i seguenti requisiti:

- presenza di una valutazione scritta;
- provenienza da un'autorità amministrativa o da un'autorità giudiziaria;
- riferimento a fatti concreti;
- accertamento dell'esistenza di un'irregolarità, cioè il riscontro:

[2] Ai sensi dell'art.2 del Reg.UE 1971/2015 per "sospetto di frode" si intende una irregolarità che per l'ordinamento Italiano determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario (sentenza di primo grado del Tribunale/rinvio a giudizio) volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale ovvero in particolare, una frode a norma dell'art.1 par.1 lett. a) della Convenzione elaborata in base all'art. k.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

[3] Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007" Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario".

- di una violazione di una norma comunitaria;
- che tale violazione sia imputabile ad un'azione o un'omissione di un operatore economico;
- che la violazione comporti un danno reale o potenziale al bilancio UE.

Tutti questi elementi devono sussistere contemporaneamente per poter considerare il documento "primo verbale":

Il "primo verbale" può trarre origine dallo svolgimento di attività:

A. esterne all'O.P:

1 giurisdizionale o di polizia giudiziaria, svolta dalle autorità competenti (GDF, Carabinieri, Tribunali penali, Corte dei Conti UE e italiana, ecc).
2 di controllo esterno, svolta da Enti preposti al controllo (Aziende Sanitarie Locali, Ispettorato Repressione Frodi, MASAF, Olaf, Commissione UE);

B. interne all'O.P.:

1. istruttoria - svolta dall'O.P. o da soggetti dallo stesso delegati in ordine ad una domanda;
2. di controllo - svolta direttamente dall'O.P. (oppure da soggetti dallo stesso delegati);

2.2.2. Ricezione della segnalazione di potenziale irregolarità

A. *Segnalazioni esterne all'O.P.*

All'O.P. possono essere indirizzati atti e/o documentazione da parte di soggetti terzi (Guardia di Finanza, Aziende Sanitarie Locali, Ispettorato Repressione Frodi, MASAF, etc.), che possono costituire segnalazioni di effettive o potenziali irregolarità. Dalla data del documento con valore di "prima segnalazione di irregolarità" decorre il termine di 18 mesi di cui agli articoli 54 del Reg. UE 1306/2013, e 1 bis co. 1 e 2 del Dlgs 42/2023 in applicazione di quanto disposto dall'art. 30, par. 1 del Reg. UE 128/2022.

1) Le segnalazioni di natura giurisdizionale o di polizia giudiziaria svolta dalle autorità competenti (GDF, Carabinieri, Tribunali penali, Corte dei Conti UE e italiana..) dovranno essere protocollate ed assegnate al Dirigente responsabile del Settore "Affari generali, supporto giuridico e contabilizzazione", alla PEQ "Supporto giuridico, gestione del contenzioso e sanzioni" ed al dirigente del Settore tecnico competente per materia.

   Il Settore Affari generali/PEQ Supporto Giuridico valuterà l'esistenza dei presupposti che caratterizzano la "prima segnalazione di irregolarità" provvedendo immediatamente all'apertura ed alla compilazione del modulo di "Avvio del procedimento" sul S.I. ARTEA, dandone contestualmente notizia via mail al responsabile del Settore tecnico e di autorizzazione competente per materia che, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Settore Affari generali, dovrà procedere, di concerto con lo stesso, alla valutazione della segnalazione ricevuta.

2) Le segnalazioni prevenienti da Enti preposti al controllo (Aziende Sanitarie Locali, Ispettorato Repressione Frodi, MASAF, Olaf, Commissione UE), che non sono espressione di attività di polizia giudiziaria e non hanno natura giurisdizionale (quindi diverse dal punto1 sopra indicato) saranno assegnate al Dirigente del Settore tecnico competente per materia, il quale

procederà direttamente all'apertura del modulo di "Avvio del procedimento" ed alla successiva gestione come indicato al precedente punto 1).

L'apertura del modulo di "avvio del procedimento" comporta l'immediata "sospensione tecnica" dei pagamenti al soggetto per il periodo di tempo necessario alla conclusione del procedimento di valutazione.

L'esito della valutazione da parte del Settore tecnico competente nelle ipotesi di cui al punto 1) darà origine alternativamente:

a) ad un provvedimento di archiviazione, da notificare al beneficiario, qualora la segnalazione non abbia seguito per l'attività dell'OP;
b) al riconoscimento per la segnalazione ricevuta del carattere di **"**primo verbale di accertamento" di irregolarità e al proseguimento del procedimento per l'accertamento della irregolarità;
c) alla redazione - o alla individuazione del soggetto competente a tale redazione - di una comunicazione integrativa di avvio del procedimento al soggetto, con indicazione della quantificazione dell'importo considerato irregolare, nel caso in cui la segnalazione ricevuta ne sia priva.

In entrambi i casi b) e c) la **segnalazione ricevuta ha valore di prima segnalazione di irregolarità**, ed è da questa data che decorre il termine di cui all'art. 54 del Reg. UE 1306/2013 di 18 mesi entro il quale provvedere all'adozione del decreto di accertamento dell'indebito e alla conseguente richiesta di restituzione del pagamento indebito.

L'esito della valutazione da parte del Settore tecnico competente nelle ipotesi di cui al punto 2) darà origine alternativamente:

a) all'archiviazione con provvedimento/modulo informatico-contabile della segnalazione ricevuta

b) al riconoscimento per la segnalazione ricevuta del carattere di "primo verbale di accertamento di irregolarità e al proseguimento del procedimento per l'accertamento della irregolarità;

c) alla redazione di una comunicazione integrativa di avvio del procedimento al soggetto, con indicazione della quantificazione dell'importo considerato irregolare, nel caso in cui la segnalazione ricevuta ne sia priva.

In entrambi i casi b) e c) la segnalazione ricevuta ha valore di prima segnalazione di irregolarità, ed è da questa data che decorre il termine di cui all'art. 54 del Reg. UE 1306/2013 di 18 mesi entro il quale provvedere all'adozione del decreto di accertamento dell'indebito e alla conseguente richiesta di restituzione del pagamento indebito.

B. *Segnalazioni provenienti dall' attività istruttoria e di controllo propria dell'O.P.o da soggetto dallo stesso delegato.*

La procedura amministrativa di rilevazione dell'irregolarità prevede che di ogni controllo venga data evidenza scritta nel S.I.ARTEA.

Qualora da tali controlli emerga l'esistenza di una irregolarità potenziale o reale, l'ufficio competente dell'O.P. (Settore tecnico e di autorizzazione o, in sua vece l'UTR competente) provvederà ad aprire il modulo di "avvio del procedimento" nel S.I di ARTEA e ad inviare al soggetto una comunicazione scritta di constatazione dell'esito non positivo del controllo svolto, con indicazione del periodo temporale concesso per l'invio delle eventuali controdeduzioni, normalmente 10 giorni (in analogia con la disciplina della L. 241/90 per quanto concerne i procedimenti amministrativi ad istanza di parte).

Il dirigente competente per materia procede alla conclusione del procedimento di accertamento della irregolarità.

Se l'irregolarità rilevata possiede semplice natura amministrativa, non vi è necessità di trasmettere ad Organi di Polizia o ad Autorità giudiziarie alcuna informativa al riguardo.

Se invece l'irregolarità rilevata si identifica come "frode sospetta" deve essere effettuata specifica denuncia all'Autorità giudiziaria, a cura del Direttore su iniziativa del Responsabile del controllo.

2.2.3. Valutazione della segnalazione di irregolarità

Decorsi i termini concessi al soggetto per la presentazione delle controdeduzioni, il responsabile del Settore tecnico di autorizzazione competente per materia procederà alla valutazione delle stesse e, nel caso in cui le controdeduzioni del soggetto vengano respinte, procederà all' emissione dell'atto di accertamento dell'indebito, il quale assume il valore di richiesta di recupero.

Le sanzioni pluriennali, le riduzioni e esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità, gli errori della pubblica amministrazione NON sono irregolarità e quindi per essi non devono essere aperte schede irregolarità.

2.3 Obbligo di comunicazione

Al fine di assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e per consentire alla Commissione di svolgere un'analisi del rischio, l'art. 50 co 3 del Regolamento (UE) 2116/2021 come integrato dal Regolamento delegato (UE) 205/2024della Commissione del 18 dicembre 2023, dispone che gli Stati Membri debbano tenere a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode.

Per questo gli OP.- per il tramite del MASAF e con l'utilizzo della procedura informatica AFIS IMS/NIMS messa a disposizione dall'OLAF- comunicano all' Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode:

1. entro i 2 mesi successivi alla scadenza di ogni trimestre:
    - un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di primo verbale amministrativo o giudiziario;
    - le relazioni successive sui provvedimenti adottati con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa con indicazione, in particolare, delle informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative

o penali relative alle irregolarità notificate, nonché i risultati principali di tali procedimenti. Le informazioni precisano il tipo di sanzione applicata (amministrativa o penale), la normativa interessata (sanzione in applicazione della normativa comunitaria e/o nazionale), l'eventuale accertamento di una frode.

2. su richiesta esplicita della Commissione devono essere fornite, entro i due mesi successivi al ricevimento della richiesta stessa, tutte le pertinenti informazioni sull'iter relativamente all'avvio, l'abbandono e la chiusura dei procedimenti relativi al recupero delle eventuali somme versate indebitamente, per caso specifico o gruppi di casi.

L'obbligo di comunicazione riguarda solo le irregolarità di importo uguale o superiore a € 10.000,00 di quota FEAGA o FEASR; per gli importi inferiori, la comunicazione è dovuta solo ove espressamente richiesta dalla Commissione

Qualora non siano disponibili alcune delle informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi.

Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente .

In deroga a tali disposizioni, non sussiste obbligo di comunicazione nei seguenti casi (art. 3 Reg. (UE) 205/2024:

- casi in cui l'irregolarità consiste esclusivamente nella mancata esecuzione, parziale o totale, di un'operazione cofinanziata dal FEASR o sovvenzionata a titolo di FEAGA a causa del fallimento del beneficiario; tuttavia devono essere comunicate le irregolarità che precedono un fallimento (es. procedura di insolvenza ai sensi dell'art. 2 Reg. CE 1346/00) e i casi di sospetta frode[4];
- i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'Organismo pagatore o ad altra autorità competente e prima che l'autorità competente li rilevi, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- i casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'organismo pagatore o da altra autorità competente, prima del versamento del contributo pubblico.

Le comunicazioni sopra descritte sono effettuate a cura della PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR, la quale provvede inoltre:

1 alla trasmissione delle le irregolarità alla Commissione Europea in sede di presentazione della Dichiarazione annuale dei conti tramite la redazione delle tabelle riepilogative di cui all'Allegato V del Reg. (UE) 128/2022 e dell'Allegato II al Reg. 908/2014. Ai fini di tale comunicazione, l'art. 41 comma 5 del Reg. (UE) 907/2014 "*disposizioni transitorie*" stabilisce che, per l'applicazione di quanto disposto ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 54 del Reg. (UE) 1306/2013, relativamente ai casi comunicati o da comunicare alla Commissione in relazione agli esercizi finanziari 2013 e 2014 di cui all'art. 6 del

[4] Ai sensi dell'art.2 lett. a) del Reg.UE 1971/2015, costituisce sospetto di frode "*una irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare una frode a norma dell'art. 1, par.1, lettera a) della Convenzione del 26/07/95 elaborata in base all'articolo k.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee*

Reg. (CE) n. 885/2006, si continua a considerare l'esercizio finanziario del primo verbale di accertamento dell'irregolarità. Ai casi per i quali il primo verbale di accertamento non sia stato stilato prima del 16/10/2014 si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

2 alla trasmissione semestrale alla Corte dei Conti italiana dei dati relativi al monitoraggio delle irregolarità ai fini della compilazione della Relazione annuale-Capitolo tutela degli interessi finanziari UE.

2.4 Registro delle Irregolarità

La procedura informatica di gestione e registrazione di una irregolarità prevede la creazione di una apposita posizione all'interno del Registro delle Irregolarità, registro che rappresenta una sottosezione del Registro dei Controlli di ARTEA.

Le posizioni inserite nel Registro sono ordinate per numero progressivo di inserimento, e le relative schede contengono le informazioni necessarie al successivo eventuale invio delle comunicazioni obbligatorie.

La chiusura di una posizione di irregolarità avviene a seguito di archiviazione per infondatezza dell'irregolarità - verificata da parte del responsabile del procedimento - oppure per chiusura della relativa posizione nel Registro debitori a seguito di avvenuto recupero o di dichiarazione di irrecuperabilità del credito.

La PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR, effettua un monitoraggio periodico delle irregolarità, sia in occasione della comunicazione trimestrale all'OLAF, che tramite periodico invio alle Strutture tecniche e di autorizzazione competenti per materia, di un elenco contenente i moduli di "avvio del procedimento" aperti ma non convalidati.

La Struttura tecnica e di autorizzazione competente per materia è responsabile del monitoraggio delle comunicazioni inviate agli Enti (sia di provenienza esterna che originate da verifiche ARTEA) al fine di assicurare la tempestiva adozione, da parte di questi ultimi, degli atti di propria competenza. Tali comunicazioni sono inviate per conoscenza anche alla Direzione di ARTEA che se ne avvale per le verifiche di propria competenza sull'operato degli UTR.

2.5 Conseguenze di inadempimenti nella gestione delle irregolarità

Il "primo verbale di accertamento di irregolarità (PVA)" coincide in ARTEA con la "relazione di controllo approvata" di cui alla Circolare AGEA 60653/2017 (sostituita dalla Circolare AGEA 65442 del 03/09/2024) ed alla specifica comunicazione e-mail della Direzione Rapporti Finanziari di AGEA del 13/05/2019 (prot. ARTEA 107232 del 16/05/2019) (cfr. par. 1).

Pertanto, a partire dalla data della prima segnalazione di irregolarità /redazione del verbale di accertamento (PVA)[5], decorrono i 18 mesi previsti dall'art. 54 del Reg. UE 1306/2013 per:

[5] Cfr. Nota e-mail di AGEA Coordinamento prot. ARTEA n. 10232 del 16/05/2019.

a) notificare all'interessato l'archiviazione del procedimento con contestuale chiusura della posizione irregolarità e revoca della sospensione eventualmente disposta o, in alternativa

b) richiedere al beneficiario la restituzione del pagamento indebito in seguito ad irregolarità o negligenza, tramite notifica dell'accertamento del debito corrispondente.

La data della richiesta di restituzione al debitore dell'importo del debito accertato rappresenta il momento in cui:

- il debito è inserito nel Registro dei debitori come accertamento definitivo (ai sensi dell'art. 54 del Reg. UE n. 1306/2013 e dell'art. 30 par. 1 del Reg. (UE) n. 128/2022);
- decorrono gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea (data di inserimento nell' Allegato II al Reg. UE 908/2014)[6] o nell'Allegato V al Reg, (UE) 128/2022;
- decorrono, dove applicabili, i termini stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di recupero del credito (quattro ed otto anni previsti all' art. 54 del Reg. (UE) 1306/2013).

Come accennato in "Premessa", le principali conseguenze di inadempimento da parte dell'O.P. relativamente alla gestione delle irregolarità, sono le seguenti (art.54 Reg. UE 1306/2013):

- imputazione all'O.P. (e quindi allo Stato membro) dell'intero importo da recuperare (100%) nei casi di:
  1. mancata richiesta al beneficiario, da parte dello Stato membro, della restituzione del pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dalla data di approvazione della relazione di controllo o, in sua mancanza, dalla data del p.v.a.;
  2. nel caso in cui la Commissione ritenga non giustificata la decisione dello Stato membro di non portare avanti il procedimento di recupero ai sensi del paragrafo 3 art.54 del Reg. UE 1306/2013;
  3. nel caso in cui la Commissione ritenga che una irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio o organismo dello Stato.
- imputazione all'O.P. (e quindi allo Stato membro), ove applicabile, del 50% dell'importo da recuperare nei casi in cui il recupero non abbia avuto luogo:
  1. nel termine di 4 anni dalla data della richiesta di recupero;
  2. nel termine di 8 anni dalla data della richiesta di recupero in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali;

ARTEA può avvalersi della possibilità di autorettificare i debiti per i quali è stato emesso un ordine di recupero oltre i termini previsti dal Regolamento (CE) 1290/2005 e dal Regolamento (UE) 1306/2013. L'organismo pagatore può quindi rettificare nei propri conti annuali i casi di debito che sarebbero soggetti all'art. 54 par. 5 del Reg. UE n. 1306/2013 ("autorettifica"). Tale procedura consente di evitare la procedura di conformità di cui all'art. 52 par. 3 dello stesso Regolamento, e l'Organismo di certificazione dovrà fornire il proprio parere sugli importi rettificati nei conti annuali.

[6] Cfr. col.X Allegato II Reg. UE 908/2014

Rimane in ogni caso valido l'obbligo di perseguire il recupero dei crediti in questione.

3 RECUPERI

3.1 Definizione

Per "recupero" si intendono tutte le azioni intraprese dall' O.P. tese ad ottenere la restituzione di somme già erogate ma risultate non dovute in seguito all'esecuzione di attività di controllo successive all'erogazione stessa, ovvero di altre somme consistenti in sanzioni, penalità, eventualmente comprensive di interessi.

Ai fini del recupero, un importo costituisce debito quando è:

- certo: ovvero accertato con atto amministrativo in tutti i suoi elementi (capitale ed eventuali sanzioni ed interessi);
- liquido: determinato nel suo ammontare, cioè esattamente quantificato;
- esigibile: non soggetto a termine o condizione.

In ordine ai debiti l'O.P. ha l'obbligo di:

- procedere al loro recupero, fatta eccezione per i casi previsti al paragrafo 3 dell'art. 54 Reg. UE 1306/2013 (ovvero nel caso in cui i costi già sostenuti e quelli prevedibili del recupero siano globalmente superiori all'importo da recuperare e nel caso in cui il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato);
- annotare in un Registro dei debitori tutti i crediti prima che questi vengano riscossi (Allegato I lettera E del Reg. UE 907/2014) procedendo ad intervalli regolari a monitorare il Registro stesso;
- comunicare alla Commissione specifiche tabelle riepilogative dei procedimenti di recupero avviati in seguito alle irregolarità (art. 29 lett f) g) del Reg.UE 908/2014 e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del Regolamento di esecuzione (UE) 128/2022.

3.2 Procedimento di attivazione del recupero

Un debito può essere originato dall'accertamento di una irregolarità, dalla rinuncia del beneficiario dopo il pagamento, ovvero da un pagamento effettuato per errore dall'O.P., ed il suo recupero può avvenire secondo le seguenti modalità:

- con rimessa diretta delle somme da parte del debitore (recupero puro);
- compensando il debito con altre somme dovute allo stesso soggetto (recupero per compensazione).

A. RECUPERO PURO

In caso di recupero puro, ovvero in mancanza di somme con cui compensare il debito, le somme dovute possono essere recuperate nei seguenti modi:

1. rimessa diretta da parte del debitore, entro 60 giorni dalla data di richiesta di restituzione da parte di ARTEA, sul conto corrente di tesoreria indicato nell'avviso di pagamento;
2. in presenza di idonea garanzia, trascorso il termine concesso al debitore per pagare, tramite escussione della polizza fidejussoria;
3. in assenza di idonea garanzia, se il debitore non restituisce entro i termini concessi, tramite recupero coattivo.

B. RECUPERO TRAMITE COMPENSAZIONE.

3.2.1 Recupero tramite compensazione

La previsione della compensazione quale strumento privilegiato per il recupero degli indebiti trova esplicito riconoscimento nella normativa comunitaria ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (UE) 128/2022 ed all'art. 28 del Reg. UE 908/2014 che così recita: "*fatte salve le eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario*".

Questo fa sì che il credito comunitario venga tempestivamente recuperato, evitando l'ipotesi che lo Stato membro incorra nelle rettifiche previste dall'art. 54 del Reg. UE 1306/2013 ai sensi del quale, per le programmazioni precedenti il PSP 2023 - 2027, se il credito derivante da irregolarità non viene recuperato entro 4 o 8 anni - a seconda che si tratti rispettivamente di un credito in stato amministrativo o giudiziario - le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.

Considerato che la titolarità dei crediti dei fondi FEAGA e FEASR è in capo al relativo Fondo Europeo, e che con normativa nazionale (D.lgs. 165/1999) sono stati riconosciuti in Italia più Organismi Pagatori preposti all'erogazione ed al recupero degli aiuti, si impone la necessità di semplificare le procedure di recupero degli indebiti, operando in base al principio comunitario di sussidiarietà.

A tal fine, allo scopo di tutelare sia il bilancio europeo che l'erario nazionale, con legge nazionale è stato istituito il **Registro Nazionale Debiti** la cui attivazione consente la compensazione degli aiuti indebitamente erogati tra i diversi Organismi Pagatori.

La Legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione con modificazioni del D.L. 10 febbraio 2009 n.5 (recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro Nazionale dei Debiti (RND) "*in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), gli importi accertati come dovuti dai* ***produttori agricoli*** *risultanti dai singoli registri debitori degli Organismi Pagatori riconosciuti, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e dagli enti previdenziali (INPS)*". Gli importi relativi a debiti derivanti da irregolarità inoltre, devono risultare nel Registro debitori dell'O.P. a partire dalla data di richiesta di restituzione – art. 30 par. 1 del Reg. (UE) n. 128/2022.

L'istituzione del Registro ha la finalità di dare attuazione al disposto dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 128/2022 sopra citato, che impone agli Stati membri di dedurre gli importi dei debiti dei produttori agricoli a titolo di rimborso di provvidenze ed aiuti comunitari dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti. Gli aiuti e le provvidenze non aventi natura agricola non confluiscono nel RND.

L'iscrizione del debito nel Registro Nazionale equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero (art.8 ter co 4 della L. 33/2009) - ovvero attribuisce al credito le caratteristiche di certezza, liquidità, esigibilità - e determina l'obbligo per gli Organismi Pagatori di compensare, con gli importi registrati nel RND, le erogazioni di provvidenze di aiuti comunitari connessi e cofinanziati, nonché di aiuti nazionali, effettuando il recupero, il versamento e la contabilizzazione del corrispondente importo nel Registro stesso ai fini dell'estinzione del debito. Non è pertanto necessaria l'adozione di ulteriori atti finalizzati alla costituzione di un titolo esecutivo.

La Legge n. 33/2009 dispone inoltre che:

- al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «*gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti*» siano inserite le seguenti: «*ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni*,»;

- sia demandata a provvedimenti di AGEA la definizione delle modalità tecniche di attuazione di quanto disposto in materia di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori (co 7 art. 8-ter)[7];

- la possibilità per gli Stati membri di non procedere al recupero delle somme indebitamente erogate per importi di minima entità. In particolare il disposto dell'art. 54, par. 3 del Reg. UE n. 1306/2013 si ritiene soddisfatto quando l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è inferiore a 100 euro nell'ambito di applicazione previsto dal DM del MASAF n. 6513 del 18/11/2014, come sostituito dal DM 07/06/2018 art. 30 co 5;

- **Compensazione tra Fondi FEAGA e FEASR**

La compensazione delle somme da recuperare facenti capo ai fondi FEAGA e FEASR può avvenire indifferentemente con pagamenti autorizzati sui due fondi. Nel caso in cui la compensazione non fosse sufficiente alla totale copertura dell'importo dell'indebito, ed in assenza di ulteriori pagamenti spettanti al debitore, ARTEA procede al recupero coattivo tramite iscrizione ai ruoli dell'agenzia delle entrate Riscossione, senza ulteriori comunicazioni.

[7] AGEA ha adottato a tal fine le Circolari prot. n. 6547 del 03/09/2024 (ex 0060684 del 24/07/2017) "Procedure di gestione del Registro Nazionale dei debiti istituito dal decreto legge 10 febbraio 2009 n.5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33" e n. 65442 del 03/09/2024 (ex 0060653 del 24/07/2017) "Procedura del coordinamento per la riscossione dei crediti".

- **Compensazione di crediti derivanti da indebite percezioni di aiuti di stato**

La circolare di AGEA Coordinamento protocollo ACIU.2008.1203 DEL 06/08/2008 disciplinante la compensazione stabilisce tra l'altro che "*fatte salve le eccezioni previste dalla legge, come i crediti INPS, non risulta possibile il recupero dei crediti derivanti da indebite percezioni di aiuti di Stato tramite compensazione in sede di pagamento di aiuti comunitari, i quali devono essere versati integralmente ai beneficiari. Viceversa si ritiene possibile il recupero di crediti derivanti da indebite percezioni di fondi comunitari tramite compensazione in sede di pagamento di aiuti di Stato, in quanto esso non ha rilievo negativo sui Fondi comunitari ed anzi migliora la situazione dei recuperi dello Stato membro.*"

- **Compensazione contributi previdenziali INPS**

L'art. 1 co 66 della Legge 247 del 24/12/2007 prevede che "*in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale*".

La compensazione avviene a partire dalla data di notifica al debitore del provvedimento contenente la richiesta di restituzione. Nel caso in cui la compensazione non fosse sufficiente a coprire l'indebito, la quota rimanente rimarrà indicata sul registro debitori.

Priorità di compensazione

Le priorità di compensazione devono essere impostate secondo la seguente gerarchia[8]:

1. crediti di pertinenza dell'O.P. che esegue il pagamento;
2. crediti comunitari oggetto di prescrizione o di rettifica finanziaria nell'esercizio finanziario "n";
   - 2.1 sanzione pluriennale in prescrizione (scadenza legata alla campagna)
   - 2.2 errore amministrativo (scadenza legata all'es. finanziario)
   - 2.3 irregolarità (in prescrizione o scadenza nell'ambito dell'es. finanziario)
3. nel caso di crediti non ricadenti nelle tipologie 1 e 2 sopra elencate, credito più antico (caratterizzato da: campagna per le sanzioni pluriennali, esercizio finanziario per le altre categorie di debiti);
4. crediti FEASR;

[8] Cfr.Circolare AGEA n. 65442 del 03/09/2024 che sostituisce la precedente n. 0060653 del 24/07/2017

5. crediti INPS

3.2.2 Istruttoria del recupero

L'istruttoria di recupero è curata dal Settore /Ufficio competente per materia, che deve procedere alla valutazione di tutti gli elementi che costituiranno la motivazione del provvedimento di recupero. Le procedure adottate consentono di seguire il procedimento di recupero nelle sue diverse fasi, a seconda della specifica tipologia del credito.

Il provvedimento di recupero, contenente nel dispositivo l'invito alla restituzione dell'indebita percezione, viene adottato dal responsabile della Settore /Ufficio competente per materia contestualmente alla chiusura del modulo di accertamento del credito, entro il termine massimo di 18 mesi a partire dalla data della prima segnalazione di irregolarità.

A seguito della trasmissione del provvedimento di recupero (avente valore di richiesta di restituzione) la PEQ Ragioneria procede alla notifica al soggetto debitore al quale, ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE 908/2014, vengono concessi 60 giorni per il pagamento prima dell'applicazione degli interessi di mora comunicandogli altresì che ARTEA procederà:

- all'escussione della garanzia se questa è presente;

- alla compensazione del debito, laddove ciò sia possibile;

- al recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo, senza ulteriori avvisi al debitore.

La PEQ Ragioneria aggiorna il registro debitori con la data di notifica del provvedimento contenente la richiesta di recupero: con la valorizzazione di tale data il debito diventa compensabile.

Il procedimento di recupero si conclude di norma con l'estinzione del debito.

Ai sensi dell'art. 1194 c.c. gli importi recuperati sono attribuiti per primi agli interessi rispetto che al capitale, ed imputati al bilancio dell'O.P. secondo il seguente ordine di priorità:

- eventuali sanzioni applicate
- interessi maturati sul credito
- capitale da accreditare al Fondo comunitario, al bilancio nazionale o regionale
- spese.

Nel caso di aiuti cofinanziati la suddivisione degli importi a recupero viene fatta in proporzione alle diverse quote di cofinanziamento.

- **<u>Disposizioni specifiche per i recuperi sul fondo FEAGA</u>**

Ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 55 del Reg. UE 1306/2013 e dall'art. 56 co 3 del Reg. UE n. 2116/2021, all'atto del versamento nel Bilancio comunitario degli importi recuperati relativi ad irregolarità o negligenze con i relativi interessi lo Stato Membro può trattenere il 20% dell'importo recuperato a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, fatta eccezione per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

In merito a quanto indicato al precedente capoverso, con disposizione protocollo ARTEA n. 71811/2012 e s.m.i. "*Disposizioni in merito all'utilizzo dei fondi accantonati ai sensi del dettato dell'art. 55, del Capo IV, sez. III del Reg.(CE) 1306/2013"* viene autorizzata la PEQ Contabilizzazione

dei fondi FEAGA e FEASR ad utilizzare le somme accantonate a titolo di trattenuta del 20% su importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità del Bilancio di cassa dell'O.P. ARTEA, a copertura delle spese forfettarie di recupero relative alle somme trattenute dalla Agenzia delle entrate nella sua attività di riscossione dei crediti effettivamente recuperati presso i beneficiari.

- **Disposizioni specifiche per i recuperi sul fondo FEASR**

Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, secondo capoverso, del Regolamento (UE) 2116/2021, gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altre operazioni di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC. Tuttavia, gli Stati membri possono riutilizzare interamente i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito dei loro piani strategici della PAC e non possono riassegnarli a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria."

3.2.3 Casi nei quali il recupero non viene portato avanti (soglia *de minimis* / irrecuperabilità)

- **Mancato avvio della procedura di recupero per applicazione soglia *de minimis***

Nei casi in cui l'importo da recuperare per una singola operazione di pagamento sia inferiore a 100 euro (c.d. soglia de minimis) l'O.P. non avvia le procedure di recupero. Tenuto conto che l'art. 1-bis co 3 del Dlgs.42/2023 ricalca la previsione regolamentare anche per la programmazione PSP, la regola *de minimis* non è applicabile agli "altri crediti" ma solamente ai crediti aventi natura di irregolarità ed alle sanzioni non ricomprese in Allegato III al Reg. (UE) 908/2014 (precedente programmazione). Il credito accertato viene comunque iscritto nel Registro debitori dell'O.P. e contestualmente rettificato.

La regola *de minimis* non è comunque applicabile agli errori amministrativi (EPA): tali crediti devono essere recuperati integralmente.

- **Interruzione della procedura di recupero per applicazione soglia *de minimis***

L' art. 54 paragrafo 3 del Reg. UE 1306/2013, prevede l'applicazione di una norma de minimis volontaria sia per i debiti FEAGA che per quelli FEASR[9], secondo la quale il recupero può non essere portato avanti se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare. Tale condizione si intende soddisfatta quando l'importo da recuperare dal beneficiario, a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuto o misura di sostegno (non comprendente gli interessi), è inferiore a 100 euro nell'ambito di applicazione previsto dal DM MASAF n. 6513/2014)[10];

[9] Di importo inferiore a 100 euro o compreso tra 100 e 250 euro quando la regola è conforme a soglie analoghe stabilite dal diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali (cfr. Linea direttrice n.5 (2024).

[10] Cfr. Circolare AGEA n.65442 del 03/09/2024 par. 2.7

- **Interruzione della procedura di recupero per irrecuperabilità del credito**

Ai sensi dell'art. 54 paragrafo 3 del Reg. UE 1306/2013 la procedura di recupero può essere interrotta se il recupero si riveli impossibile:

- per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili delle irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Lo stato di insolvenza è accertato dall'Autorità giudiziaria e, ai sensi della normativa nazionale, coincide con lo stato di fallimento e/o di altra procedura concorsuale accertata.

- in caso di irreperibilità del soggetto debitore. Ai sensi della Circolare AGEA protocollo ACIU.2007.1039 del 07/12/2007, qualora siano indicate con provvedimento motivato le ragioni specifiche che inducono a ritenere che i costi del recupero sarebbero superiori all'importo da recuperare, potrà essere trattato come irrecuperabile purchè supportato da idoneo documento ufficiale (attestazione di mancata reperibilità da parte della G.d F. Nucleo repressione frodi comunitarie);

- in caso di decesso del debitore in assenza di eredi.

L'irrecuperabilità è dichiarata con provvedimento adottato dal Dirigente responsabile del Settore tecnico di autorizzazione competente per materia, già tenuto all'adozione del provvedimento di recupero.

Qualora l'O.P. decida che il recupero totale o parziale di una somma non possa essere effettuato o previsto, lo stesso dovrà indicare alla Commissione, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero giustificando la propria decisione in sede di dichiarazione annuale con la compilazione della tabella Allegato II prevista dal Reg. UE 908/2013. Nel caso in cui questa decisione sia presa prima dell'applicazione del paragrafo 2 dell'art. 54 del Reg. 1306/2013, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

In generale, la soglia *de minimis* viene applicata, residualmente, in tutte le casistiche (azioni di recupero già avviate o meno) in cui sia necessario evitare costose attività di recupero per somme esigue, laddove l'istituto della compensazione non risulti praticabile.

Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile, e considerato quanto riportato nella nota AGEA prot. UCCU.2014.4552 del 03/10/2014 (prot. ARTEA n. 180369/2014), l'obbligo di restituzione si estingue per prescrizione decorsi dieci anni dalla data di notifica al debitore dell'ultima comunicazione che possa considerarsi atto interruttivo della prescrizione secondo quanto indicato dall'art. 2943 c.c.

Le pratiche iscritte nel Registro debitori per importi $\leq$ a 12,00 Euro vengono azzerate a cura della PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR, qualora non siano mai avvenuti recuperi decorsi 10 anni dalla data di notifica al debitore dell'ultima comunicazione di cui sopra.

Privilegio dei crediti dell'Organismo Pagatore

Ai sensi dell'art. 3 comma 5-novies del D.L. 9 settembre 2005, n. 182 come convertito dalla Legge n. 231 dell'11 novembre 2005, i crediti degli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento

(CE) n.1663/95 della Commissione, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

Impignorabilità delle somme la cui erogazione sia affidata all'Organismo Pagatore

Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie la cui erogazione è affidata all'OP, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Per tale ragione le somme dovute al beneficiario non sono pignorabili e dunque nel caso di pignoramento presso terzi, al di là della dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., non si procede all'inserimento della posizione nel Repertorio e Registro debitori.

3.3 Registro debitori FEAGA e FEASR

Il Registro dei debitori è istituito ai sensi di quanto indicato nell'allegato I, paragrafo 2, lettera F), del Regolamento (CE) 127/2022, e del punto E) del paragrafo 2 dell'Allegato I al Reg. UE n. 907/2014, per la gestione degli importi di aiuti e contributi da recuperare, eventualmente aumentati degli interessi dovuti e/o delle sanzioni applicate. Le informazioni in esso contenute sono visibili a tutti i dirigenti e responsabili degli uffici, in maniera da rendere possibile il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle pratiche.

Esso costituisce uno strumento di monitoraggio dei crediti e delle relative azioni di recupero intraprese e consente l'individuazione di tutti gli importi dovuti al bilancio UE, al bilancio nazionale e regionale.

Il Registro dei debitori è gestito con procedura informatizzata, aggiornato sulla base dei provvedimenti di recupero adottati in conseguenza di controlli successivi al pagamento e costituisce la base sulla quale si fondano le procedure di recupero (sia diretto che tramite compensazione). I dati in esso registrati sono oggetto di monitoraggio periodico da parte della PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR.

- <u>Monitoraggio del Registro debitori</u>

L'attività di monitoraggio periodica (almeno mensile) del Registro debitori, effettuata dalla PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR, è trasmessa alla PEQ Ragioneria al fine degli adempimenti di competenza, e consiste nella segnalazione delle seguenti situazioni:

- pratiche debitorie assistite da polizza fidejussoria già scaduta o con termine di scadenza

minore o uguale a 90 gg.

- mancata valorizzazione nelle pratiche debitorie della 'notifica all'interessato' con indicazione dell'importo del debito residuo e dello 'stato di accertamento definivo', trasmissione del provvedimento di accertamento del debito, l'avvenuta iscrizione a ruolo.
- pratiche debitorie già chiuse con polizza fidejussoria, non svincolata.

A cura della PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR sono inoltre trasmesse periodicamente ai Settori tecnici e di autorizzazione competenti per materia, i moduli di recupero che risultano aperti alla data del controllo, oppure chiusi ma non convalidati, in maniera da monitorare la relativa procedura di gestione del credito.

Nel Registro debitori è presente la sezione "pre-debitori", che riporta le informazioni relative alle posizioni dei soggetti per i quali è stata effettuata la registrazione della prima segnalazione di irregolarità ma non è ancora stata emessa la richiesta di restituzione del debito.

3.4 Sanzioni amministrative comunitarie

La disciplina UE e Nazionale in merito alle sanzioni amministrative in ambito FEAGA e FEASR, precedentemente disposta dal Reg. CE 640/2014 è attualmente dettata dal D. Lgs. 42/2023 secondo quanto disposto dal Reg. UE 2116/2021. Gli stati membri pertanto, impongono sanzioni amministrative conformemente alle norme stabilite negli articoli 59 e 72 di tale Regolamento nel caso di mancata osservanza dei criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale Agricola. Tuttavia, ai sensi dell'art 59 non sono imposte sanzioni amministrative nei seguenti casi:

1. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3;

2. inosservanza dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

3. dimostrazione da parte dell'interessato all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 59 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Il Regolamento (UE) 2116/2021 con riferimento ai regimi di sostegno, stabilisce una norma generale all'articolo 59 che si applica ai casi di inosservanza agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, fatta eccezione per gli impegni o altri obblighi riferiti al sistema di gestione e di controllo (di cui agli artt. 66 e 72 del Regolamento (UE) 2116/2021, per quelli riferiti alla condizionalità (di cui agli artt. da 83 a 89 del Regolamento (UE) 2116/2021); all'articolo 72 prevede invece una disposizione specifica solo per i casi di inosservanza di impegni o altri obblighi derivanti dall'applicazione delle sole norme sul sostegno di cui all'articolo 66, nell'ambito dei controlli SIGC su difformità fra superfici (e/o capi animali) dichiarate nella domanda di premio e accertate a controllo (sia in loco che amministrativo).

Finalità della sanzione, che rappresenta pertanto una penalità comminata a seguito dell'accertamento di un'irregolarità, è quella di repressione della violazione commessa.

Le tipologie di sanzioni amministrative sono le seguenti:

a) pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (in misura fissa)
b) importo percentuale complementare calcolato sulla somma da restituire aumentata degli interessi (sanzione amministrativa pecuniaria variabile)
c) privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso
d) esclusione o revoca di un vantaggio per un periodo successivo a quello in cui è stata commessa l'irregolarità
e) revoca temporanea di un'autorizzazione o riconoscimento che costituiscono requisito necessario per ottenere aiuti o contributi comunitari
f) perdita di una garanzia o cauzione prestata oppure obbligatoria rinnovazione della stessa quando sia già stata liberata
g) altre sanzioni pecuniarie previste da normative di settore

Sanzioni pluriennali FEASR

- Per le sanzioni relative ad annualità fino a quella del 2010 compresa si applica l'art. 16 par. 6 del Reg. (CE) n. 1975/2006 il quale dispone la detrazione dell'importo della sanzione, dai pagamenti di aiuti - nel quadro di uno qualsiasi dei regimi previsti dai Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e/o n. 1782/2003 (sostituito dal Reg. (CE) n. 73/2009 e successivamente dal Reg (CE) 1307/2013) - a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili a quello di accertamento. Decorsi tre anni, e comunque verificato che non sono in corso di approvazione domande dello stesso tipo presentate nei tre anni civili successivi a quello di presentazione della domanda oggetto del controllo, l'importo eventualmente residuo viene annullato a cura della PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dalle strutture tecniche di competenza.
- Per le sanzioni relative ad annualità successive al 2010 (quindi dall'annualità 2011 compresa), il regime di applicazione è quello disciplinato dall'art. 28 del Reg. UE n. 908/2014, il quale stabilisce che "…gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario…" eliminando di fatto il precedente vincolo di applicazione della sanzione solo a determinati regimi di aiuto. Inoltre, ai fini della chiusura di una sanzione per decorsi termini di applicabilità, dovrà essere fatto riferimento a tutti i pagamenti effettuati al beneficiario nel corso dei tre anni successivi a quello di accertamento della sanzione (due anni a far data dalla programmazione PAC 2023-2027).

  Decorso il termine suddetto l'importo eventualmente residuo viene azzerato a cura della PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dalle strutture tecniche di competenza.

Sanzioni pluriennali FEAGA

- Per le sanzioni relative ad annualità fino a quella del 2008 compreso si applicano le modalità di recupero previste nella circolare Agea prot. n. ACIU.2008.951 del 21/05/2008, la quale stabilisce che le sanzioni FEAGA debbano essere trattenute dai soli pagamenti da effettuare in relazione alle domande presentate nei tre anni civili successivi all'anno di accertamento della sanzione. L' importo della sanzione è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV, e IV bis del Regolamento (CE) 1782/2003 e s.m.i., o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo Regolamento a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno di accertamento. Decorsi tre anni, e comunque verificato che non sono in corso di approvazione domande dello stesso tipo presentate nei tre anni civili successivi a quello di riferimento della sanzione, l'importo eventualmente residuo viene annullato a cura della PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dalle strutture tecniche di competenza (due anni a far data dalla programmazione PAC 2023-2027).
- Per le sanzioni relative ad annualità dal 2009 compreso, si applica l'art. 28 del Reg. UE n. 908/2014, e la detrazione dell'importo della sanzione viene effettuata a valere su tutti i pagamenti da effettuare al soggetto sanzionato nei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento. Decorso il termine suddetto l'importo eventualmente residuo verrà azzerato a cura della PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dalle strutture tecniche di competenza (due anni a far data dalla programmazione PAC 2023-2027)

Per anno di accertamento della sanzione, come indicato nella nota AGEA protocollo 65418 del03/09/2024, si intende l'anno ("esercizio finanziario") in cui viene accertata la sanzione.

L'iscrizione di un soggetto nel Registro dei debitori per sanzioni pluriennali avviene sulla base del provvedimento della Struttura di autorizzazione competente per materia conclusivo del procedimento di controllo. L'atto dirigenziale viene notificato al soggetto a cura della PEQ Ragioneria.

Il procedimento in esame si conclude con il recupero dell'importo iscritto nel registro debitori sez. "esclusioni/riduzioni" oppure con la cancellazione dell'importo residuo della sanzione pluriennale dal registro debitori decorso il periodo previsto dalla normativa vigente sopra richiamato.

Rilevazione non puntuale delle sanzioni pluriennali

Per le programmazioni precedenti la PSP 2023-2027, qualora la sanzione non sia stata rilevata puntualmente da parte del Settore tecnico responsabile (ma comunque all'interno del triennio di sua applicabilità) e a causa di tale ritardo siano stati effettuati - nel periodo di sua potenziale applicabilità - pagamenti sui quali la sanzione sarebbe stata recuperabile in tutto o in parte, il responsabile del Settore tecnico competente per materia, decorso il termine dei tre anni, autorizza la PO Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR alla chiusura dell'eventuale posizione aperta nel Registro debitori come "sanzione pluriennale" ed alla contestuale apertura di una posizione debitoria (classificata come irregolarità) per l'importo della sanzione stessa.

Qualora la sanzione venga invece rilevata decorso il triennio (due anni a far data dalla PAC 2023-2027) di sua potenziale applicazione e, a causa di tale ritardo, siano stati effettuati pagamenti sui

quali la sanzione sarebbe stata recuperabile in tutto o in parte, il Settore tecnico competente per materia provvederà ad aprire direttamente una posizione debitoria nel RD (classificata come irregolarità) dandone motivazione nell'atto di accertamento.

3.5 Errori amministrativi (EPA) ed altri crediti

Ai sensi del Reg. UE 128/2022, gli errori amministrativi rappresentano importi da recuperare conseguenti a pagamenti indebiti (ovvero non effettuati in conformità del diritto comunitario) derivanti da errori commessi dall'amministrazione e non possono essere finanziati dal diritto comunitario. Tali pagamenti indebiti qualora non recuperati entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, se attinenti al Fondo FEAGA devono essere immediatamente ed integralmente rimborsati al bilancio comunitario (art. 32 par. 1 lett. b)); se attinenti al Fondo FEASR devono essere riaccreditati al fondo qualora non recuperati entro la fine della Programmazione (art. 32 par. 1 lett. c)).

Gli altri crediti sono costituiti da importi da recuperare diversi da errori commessi dall'amministrazione (EPA) o dal beneficiario (Irregolarità), quali ad esempio: riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi da condizionalità, sanzioni, sanzioni pluriennali, rinunce effettuate nei termini e modalità previste dal bando (nei casi evidenti in cui non si tratti di irregolarità), quote latte campagna 2002/2003, misure interdittive (ossia recupero di somme a soggetti che abbiano percepito contributi in violazione dei divieti previsti dal D.lgs. 159/2011-codice antimafia).

3.6 Sospensione

La sospensione è la misura accessoria (cautelativa o sanzionatoria) che blocca il pagamento a favore di soggetti che abbiano presentato domanda per l'erogazione di più contributi.

In generale:

a) la sospensione cautelativa ex art. 33 co. 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 viene disposta dall'O.P. per uno specifico importo, con effetto sospensivo delle erogazioni in corso fino a concorrenza dell'importo contestato, finchè il debito sarà definitivamente accertato. L'atto di sospensione è notificato al beneficiario tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) in via sanzionatoria, la sospensione cautelativa totale è disposta quando viene emessa l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria; in tal caso, fino all'avvenuto pagamento della sanzione stessa, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo, o altra erogazione richiesti dal debitore (art. 3 co 5 L.898/1986);
c) la sospensione settoriale è prevista dalla normativa comunitaria di settore: viene disposta dall'O.P. a seguito di segnalazioni attinenti specifici importi/campagne/settori/domande, per un periodo massimo non superiore a 60 giorni, eventualmente rinnovabile.

Nel caso in cui nel periodo di efficacia della sospensione dei casi a) e b) siano state erroneamente erogate somme al soggetto, le stesse dovranno essere recuperate.

Per sbloccare la sospensione cautelativa di cui al precedente punto a) (ex D.Lgs. 228/01), un soggetto deve:

- costituire un apposito deposito cauzionale, autorizzando ARTEA a compensare parte di quanto deve ricevere per procedimenti di erogazione in itinere, con quanto dovuto a seguito di procedimenti di controllo non ancora perfezionati oppure
- presentare idonea garanzia fideiussoria a copertura dell'importo del debito presunto.

L'iscrizione nel registro debitori avviene a cura della PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR su richiesta scritta motivata del responsabile del Settore tecnico e di autorizzazione competente per materia. Al ricevimento della suddetta richiesta, la PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR provvede ad inserire nel Registro debitori una pratica pre-debitoria caratterizzata dalla motivazione: "sospensione cautelativa" con imputazione dell'importo del debito segnalato ad apposito capitolo denominato "costituzione di depositi cautelativi per revoca sospensioni" del bilancio dell'esercizio in corso.

La segnalazione di indebita percezione che ha dato inizio al procedimento di sospensione potrà, a seguito di verifica, monitoraggio ed istruttoria da parte della Struttura tecnica competente, dimostrarsi fondata e quindi dare luogo ad un procedimento di recupero, oppure infondata e quindi dare luogo ad archiviazione della pratica.

In entrambi i casi sopra richiamati il procedimento si conclude con atto motivato della struttura tecnica competente dell'istruttoria che riassume gli eventuali fatti intervenuti (es. costituzione del deposito cauzionale e/o presentazione di idonea garanzia) e assume le conseguenti determinazioni come sotto descritto. Tale atto verrà trasmesso all'interessato e alle PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR e Ragioneria.

A Accertamento definitivo del debito

Il Settore tecnico e di autorizzazione competente per materia procede come descritto al paragrafo 3.2, dando atto nel provvedimento del procedimento di sospensione cautelativa attivato e della sua revoca. Il dispositivo del provvedimento di recupero dovrà essere adeguato a seconda dei casi sotto riportati:

- se il soggetto ha presentato apposita fideiussione, nel dispositivo del provvedimento verrà revocata la sospensione, accertato il debito e autorizzato lo svincolo della fideiussione condizionato all'avvenuto incasso del credito vantato nei confronti del soggetto.
- se il soggetto ha autorizzato la costituzione di apposito deposito cauzionale nel periodo intercorso fra l'iscrizione nel registro e la definizione della pratica debitoria, nel dispositivo del provvedimento verrà:
    a) revocata la sospensione;
    b) accertato il debito,
    c) dato atto dell'avvenuto incasso totale o parziale del debito stesso, per costituzione di deposito cauzionale con indicazione del residuo debito o eventuale credito;
    d) data autorizzazione alla PEQ Ragioneria di effettuare i necessari storni contabili come riportato nell'allegato predisposto dalla PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e

FEASR;

e) riportata la generica dicitura “da recuperare anche tramite compensazione con pagamenti sospesi o futuri” nel caso di residuo debito;

f) data autorizzazione alla PEQ Ragioneria a restituire l’eventuale eccedenza -rispetto al debito accertato trattenuta a titolo di costituzione di deposito cauzionale.

B Archiviazione

L’atto di archiviazione del procedimento adottato dalla struttura tecnica competente per l’istruttoria deve essere trasmesso all’interessato, alla PEQ Contabilizzazione dei fondi FEAGA e FEASR per l’aggiornamento del Registro Debitori ed alla PEQ Ragioneria per gli adempimenti conseguenti. Nell’atto dovrà inoltre essere dato conto degli eventuali fatti intervenuti (es. costituzione del deposito cauzionale e/o presentazione di idonea garanzia) e si dovranno assumere le conseguenti determinazioni differenziate a seconda dei casi sotto descritti:

- se il soggetto non ha presentato apposita fideiussione né è stato costituito alcun deposito cauzionale mediante la compensazione con pagamenti intervenuti fra il momento dell’iscrizione nel registro e l’archiviazione della pratica, nel dispositivo del provvedimento verrà revocata la sospensione;
- se il soggetto ha presentato apposita fideiussione, nel dispositivo del provvedimento verrà revocata la sospensione e autorizzato lo svincolo della fideiussione.
- se per il soggetto è stato costituito un deposito cauzionale nel periodo intercorso fra l’iscrizione nel registro e l’archiviazione della pratica, nel dispositivo del provvedimento verrà:

  a) revocata la sospensione;

  b) dato atto dell’avvenuto incasso totale o parziale del debito presunto, per costituzione di deposito;

  c) data autorizzazione alla PEQ Ragioneria di restituire l’importo trattenuto dai pagamenti a titolo di costituzione di deposito cauzionale.

4 REPERTORIO

La tenuta del Repertorio, a far data dall’ E.F 2026, consente di monitorare le segnalazioni non aventi carattere di pva, che possono essere pregiudizievoli per la corretta istruttoria ed autorizzazione delle domande presentate da un soggetto richiedente un aiuto o contributo sia in via generale, che con riferimento a singoli procedimenti dallo stesso attivati (es. segnalazioni inerenti procedimenti della gestione amministrativa..). L’iscrizione nel repertorio di tipo “generale” blocca tutti i pagamenti fino alla chiusura della posizione repertoriata, blocca solo i pagamenti autorizzati dal singolo settore se di tipo “settoriale”.

Di seguito si riporta la procedura da seguire per la registrazione e la gestione delle segnalazioni nel Repertorio:

- Apertura posizioni nel Repertorio

L'assegnazione della segnalazione viene effettuata dalla Segreteria di Direzione ai responsabili del Settore tecnico e di autorizzazione competente per materia ed al Responsabile della PEQ "Supporto giuridico", il quale provvede al suo inserimento nel Repertorio con assegnazione di un "motivo blocco" ed alla sua valutazione in collaborazione con il Dirigente/i del Settore/i competente per materia, il quale provvederà ad attuare, sotto la sua responsabilità, le azioni ritenute necessarie (ad es. avviso al beneficiario o chiusura della posizione).

- Chiusura delle posizioni nel Repertorio

La chiusura di una segnalazione nel Repertorio, è di competenza del dirigente assegnatario della medesima e, supportata da adeguata documentazione di chiusura, potrà avvenire per:

1. archiviazione della segnalazione, effettuata allegando nella sezione dell'"upload documenti" apposita nota firmata elettronicamente da parte del dirigente responsabile per materia con indicazione della specifica motivazione.

   Nel caso di segnalazioni che hanno coinvolto più Settori dirigenziali, qualora uno di questi valuti di archiviare la medesima, allegherà apposita nota di chiusura come indicato al precedente capoverso, e la posizione rimarrà aperta, nello stato di "segnalazione settoriale" fino ad avvenuta definizione della procedura da parte di tutti i Settori coinvolti;

2. a seguito dell'apertura del modulo di avvio del procedimento e conseguentemente della posizione Irregolarità in Anagrafe, in questo caso, qualora ad una posizione nel Repertorio corrispondano più schede di irregolarità in anagrafe, la posizione del Repertorio sarà chiusa solo quando l'ultimo procedimento collegato ad irregolarità sarà concluso.

Nel caso in cui la posizione nel Repertorio venga chiusa a seguito di apertura di specifica posizione irregolarità sul S.I., come sopra descritto, è necessario considerare quanto segue:

a) se ARTEA è soggetto istruttore l'apertura del modulo di avvio del procedimento e conseguentemente della posizione Irregolarità è di competenza del Settore tecnico e di autorizzazione responsabile dell'istruttoria a conclusione delle proprie verifiche con esito negativo, oppure del Settore AAGG per segnalazioni esterne all'OP (vedi 2.2.1) che deve procedere immediatamente.

   In tal caso la posizione nel Repertorio rimane aperta fino all'apertura della posizione Irregolarità, (che può avvenire solo in presenza dell'atto avente le caratteristiche di primo verbale il quale, per essere valido ai fini dell'apertura della posizione irregolarità, deve individuare il soggetto, la norma violata e la quantificazione dell'importo).

b) se un Ente esterno è soggetto istruttore, l'apertura del modulo di avvio del procedimento e conseguentemente della posizione Irregolarità, compete al Settore tecnico e di autorizzazione responsabile dell'istruttoria, al momento del ricevimento del "primo verbale amministrativo" trasmesso ad ARTEA da parte dell'Ente. (Solo nel caso lo stesso coincida con la determina, è sufficiente tale atto).

5 CONTROLLI PRELIMINARI ALLA FASE DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

La PEQ Ragioneria implementa funzioni di controllo preventivo all'esecuzione del pagamento delle domande inserite in un provvedimento di autorizzazione come sotto specificato:

a) presenza di modulo recupero somme non convalidato, né respinto:

- se il soggetto è stato individuato quale pre-debitore con l'apertura del mod. recupero somme, ma quest'ultimo risulta ancora aperto, la PEQ Ragioneria sospende il pagamento e ne dà comunicazione alla struttura che ha inserito il recupero somme, alla struttura che ha emesso il provvedimento di autorizzazione. Il pagamento rimane sospeso fino alla conclusione della fase di accertamento del debito con adozione del provvedimento di recupero.

  La PEQ Ragioneria al ricevimento del provvedimento di accertamento del debito procede come descritto al successivo punto b).

  La sospensione del pagamento può essere, tuttavia, sbloccata con comunicazione del dirigente che ha adottato il provvedimento di autorizzazione nella quale viene dato comunque nulla osta al pagamento;

b) Presenza del soggetto nel registro dei debitori:

- se il soggetto è stato individuato quale debitore, con la chiusura del modulo recupero somme ma non è ancora stato adottato il provvedimento di recupero, tale soggetto viene sospeso dal pagamento dandone comunicazione alla struttura che ha inserito il mod. recupero somme, alla struttura che ha emesso il provvedimento;
- se non è ancora stato trasmesso il provvedimento di accertamento del debito, il pagamento viene sospeso in attesa dell'esecuzione di tali adempimenti;
- se il provvedimento di accertamento del debito è stato notificato al soggetto, la PEQ Ragioneria effettuerà le compensazioni per gli importi presenti sul Registro debitori, come indicato al punto "3.2. Recuperi" del presente manuale;
- se verifica che la sospensione è già stata comunicata al soggetto e questi ha presentato idonea garanzia fidejussoria (regolarmente validata) provvede a dare esecuzione totale al provvedimento di autorizzazione senza operare alcuna compensazione;

c) Presenza del soggetto nel Repertorio:

- se il soggetto è iscritto nel repertorio in un settore di competenza del dirigente proponente l'atto di autorizzazione, non si procede al pagamento dell'importo autorizzato nel provvedimento dandone comunicazione al dirigente della struttura; quest'ultimo può tuttavia con nota adeguatamente motivata autorizzare la PEQ Ragioneria a procedere comunque. E' cura della stessa struttura di autorizzazione l'opportuno aggiornamento del Repertorio segnalazioni.
- se il soggetto è iscritto nel repertorio in un settore di competenza del dirigente proponente il provvedimento di autorizzazione e il provvedimento è trasmesso alla PEQ Ragioneria corredato

della nota di sblocco dello stesso dirigente, si procede regolarmente al pagamento dell'importo autorizzato nel provvedimento.

- se il soggetto è iscritto nel repertorio con motivazione specifica settoriale, in un settore diverso da quelli di competenza del dirigente proponente il provvedimento di autorizzazione, non si procede al pagamento dell'importo autorizzato nel provvedimento dandone comunicazione al dirigente proponente il provvedimento di autorizzazione e al dirigente che ha iscritto il soggetto nel Repertorio. La domanda esclusa potrà procedere nell'iter di esecuzione del pagamento solo con nota del dirigente che ha iscritto il soggetto nel Repertorio, trasmessa alla PEQ Ragioneria, adeguatamente motivata;
- se il soggetto è iscritto nel repertorio con motivazione generica non si procede al pagamento dell'importo autorizzato nel provvedimento dandone comunicazione e al dirigente della struttura. E' cura del dirigente proponente il provvedimento di autorizzazione accertarsi dell'effettiva consistenza del blocco generico. La domanda esclusa potrà procedere nell'iter di esecuzione del pagamento solo con nota del dirigente proponente, trasmessa alla PEQ Ragioneria, adeguatamente motivata.
- se il soggetto è iscritto nel repertorio con motivazione generica e il provvedimento è trasmesso alla PEQ Ragioneria corredato della nota di sblocco del dirigente competente all'autorizzazione, si procede regolarmente al pagamento dell'importo autorizzato.

6 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER IL RECUPERO DEI DEBITI

6.1 Escussione Fideiussione

Nel caso in cui la domanda di aiuto o contributo sia assistita da una garanzia fideiussoria, il responsabile del Servizio di ARTEA competente per materia, nel provvedimento che dispone il recupero, autorizza la PEQ Ragioneria ad incamerare la cauzione qualora il debitore non effettui il versamento delle somme indebitamente percepite nel termine concesso per il pagamento o a svincolarla nel caso in cui il debito sia stato recuperato.

6.2 Recupero Coattivo

Il recupero coattivo avviene tramite iscrizione a ruolo delle somme dovute; l'avvio di tale procedimento avviene senza ulteriore comunicazione al debitore, già informato con la notifica del provvedimento di accertamento del debito.

La PEQ Ragioneria elabora gli elenchi con i nominativi dei soggetti debitori e del relativo debito da iscrivere a ruolo che saranno trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite l'apposita procedura on line.

L' Agenzia delle Entrate-Riscossione provvede ad elaborare gli elenchi nominativi inviati dalla PEQ Ragioneria e a costituire i ruoli informatizzati. Tali elaborazioni avvengono nei termini stabiliti per legge.

La PEQ Ragioneria verifica la correttezza dei ruoli informatizzati elaborati da Agenzia delle Entrate-Riscossione e li trasmette al Direttore per l'apposizione del visto di regolarità sugli stessi e per la successiva trasmissione al suddetto concessionario.

Tramite il visto il ruolo è reso esecutivo ed esigibile.

E' comunque possibile procedere all'eventuale compensazione, totale o parziale, su un soggetto iscritto a ruolo e in tal caso la PEQ Ragioneria effettua il discarico totale o parziale del ruolo stesso tramite l'apposita procedura on line.

Il totale recuperato da Agenzia delle entrate dovrà essere destinato alla copertura prioritaria degli interessi / sanzioni / capitale, senza considerare la distinzione nella codifica effettuata da Agenzia delle entrate.

Le pratiche escusse, che rimangono aperte nel Registro debitori per un importo $\leq$ a 12,00 Euro vengono chiuse ai sensi dell'art. 25 co. 4 Legge 289/2002.

6.3 Interessi

La riscossione dei crediti deve essere accompagnata dalla riscossione dei relativi interessi e delle eventuali sanzioni ove applicabili sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

L'applicazione degli interessi a decorrere dagli ordini di riscossione emessi a partire dal 16 ottobre 2012 è stata disciplinata dall'art. 1 del Regolamento di esecuzione UE n. 937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012, successivamente a tale data ha trovato applicazione l'art. 27 del Reg. (UE) 908/2014 ai sensi del quale "gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti". L'art. 30 del Regolamento (UE) 128/2022, stabilisce che "*Gli Stati membri dispongono di un sistema atto a garantire l'avvio e il seguito in modo tempestivo delle procedure di recupero, compreso il calcolo degli interessi conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2116/2021, della compensazione e dell'esecuzione degli importi indebitamente versati*". Il calcolo avviene sulla base del tasso d'interesse legale in vigore al momento dell'accertamento dell'obbligo di restituzione, anche nel caso di trascinamenti di spesa relativi a misure delle precedenti programmazioni.

Tale tasso è determinato quindi in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, "ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione per la ripetizione dell'indebito" (art. 27 Reg. UE 908/2014, co 2). Per il calcolo è disponibile uno strumentario on-line con inserimento delle date di pagamento dell'indebito e della data di notifica della richiesta di restituzione.

Gli interessi da calcolare nell'ambito di un procedimento di recupero sono di due tipi:

- interessi legali, nei casi in cui siano dovuti, calcolati applicando il tasso di interesse vigente sulla somma erogata per tutto il periodo in cui il soggetto ha beneficiato del finanziamento:

dal giorno del pagamento fino alla data del provvedimento contenente la richiesta di recupero;

- interessi moratori, che matureranno secondo quanto previsto dal Reg. 937/2012 “dal termine di pagamento per l’agricoltore, indicato nell’ordine di riscossione, e non superiore a 60 gg. E fino alla data del rimborso”; Nel caso di applicazione degli interessi legali il calcolo degli interessi moratori – qualora il soggetto non abbia restituito la somma nei termini concessi – decorre dalla data dell’ultimo calcolo interessi. Il calcolo degli interessi di mora avviene automaticamente da sistema il quindicesimo giorno di ogni mese.

La Circolare AGEA prot. ACIU.2012.454 del 19/11/2012, di interpretazione del Regolamento UE di cui al primo capoverso, stabilisce che la richiesta di recupero debba indicare la decorrenza degli interessi. Tale termine di pagamento è fissato in non oltre 60 giorni dalla data della richiesta di recupero stessa, pertanto gli interessi dovranno essere calcolati per il periodo intercorrente dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni dalla data della di notifica della richiesta di recupero, fino al giorno dell’effettiva restituzione/compensazione delle somme a debito.

Il calcolo degli interessi sopra specificato si applica anche nei casi in cui si proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti dai successivi pagamenti.

Nel caso di posizioni debitorie relative ad aziende sottoposte a procedura concorsuale e negli eventuali casi di rateizzazione deve essere inserito il blocco al calcolo degli interessi; nel primo caso tale inserimento avviene a cura della PEQ Supporto giuridico, gestione del contenzioso e sanzioni, con riferimento alla data di richiesta di insinuazione al passivo e nel secondo caso a cura della PEQ Ragioneria, con riferimento al prospetto di ammortamento del debito

Occorre procedere alla comunicazione al debitore ed al calcolo degli interessi secondo le modalità introdotte dal nuovo Regolamento anche nei casi di recupero di pagamenti indebiti derivanti da errori commessi dall’Amministrazione (cd. Errori amministrativi).

Nel caso di posizioni debitorie relative ad aziende sottoposte a procedura concorsuale e negli eventuali casi di rateizzazione, la PEQ Ragioneria inserisce il blocco al calcolo degli interessi, con riferimento rispettivamente alla data di richiesta di insinuazione al passivo ed al prospetto di ammortamento del debito.

Per i casi passati in giudicato in cui la sentenza del Tribunale ha indicato l’importo degli interessi, verrà considerato tale importo.

Nel caso di recupero delle garanzie prestate, il calcolo degli interessi viene comunicato dalla PEQ Ragioneria al garante, tramite prospetto riepilogativo degli interessi giornalieri.

7 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA NORMATIVA NAZIONALE

La sanzione è una penalità che viene comminata a seguito dell’accertamento di un’irregolarità con finalità di repressione della violazione commessa. La disciplina delle sanzioni amministrative derivanti dalla legge 898/1986 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e

dalla legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è rimandata allo specifico manuale ARTEA “Sanzioni”.

8 CONTENZIOSO

Gli atti di citazione/ricorsi promossi dai beneficiari di contributi pubblici nei confronti di ARTEA vengono assegnati alla struttura tecnica competente per materia ed al Settore Affari generali ed alla PEQ. Supporto giuridico.

Qualora oggetto del contenzioso sia un provvedimento di accertamento del debito, la PEQ Supporto giuridico provvede alla valorizzazione del campo dedicato al “contenzioso” all’interno delle relative posizioni nel registro debitori, curandone via via il successivo aggiornamento.

La PEQ Supporto giuridico collabora con la struttura tecnica e di autorizzazione competente per materia; il dirigente del Settore Affari generali e la medesima PEQ Supporto giuridico curano il raccordo con l’Avvocatura Regionale per l’esecuzione delle attività istruttorie necessarie alla difesa in giudizio.

In particolare, è necessaria la predisposizione del decreto di autorizzazione al giudizio e di affidamento della rappresentanza e della difesa in giudizio di ARTEA all’Avvocatura Regionale a firma del Direttore, nonché la stesura di una relazione contenente le valutazioni relative all’istruttoria e all’intero iter amministrativo, allegando la documentazione necessaria a predisporre gli atti difensivi.

Ferma restando la competenza del direttore per la costituzione in giudizio, spetta al dirigente del Settore Affari generali ed alla PEQ Supporto giuridico la cura del singolo procedimento giudiziario in tutte le sue fasi ed il rapporto con l’Avvocatura regionale ed i Settori di ARTEA competenti in materia ai fini della difesa in giudizio dell’Ente.

L’impugnazione non sospende automaticamente l’esecutività del provvedimento impugnato, in quanto solo l’Autorità Giudiziaria, su istanza del ricorrente, può disporre la sospensione della sua efficacia. Anche di questa informazione ne viene dato conto nel registro debitori in corrispondenza della relativa posizione.

Nel registro debitori devono essere registrati in apposita sezione del contenzioso tutti i provvedimenti giurisdizionali di varia natura, ordine e grado riferiti al singolo beneficiario.

Spetta al dirigente competente per materia valutare il permanere del blocco dei pagamenti in relazione all’esito di ciascun provvedimento giurisdizionale, di concerto con il Settore Affari generali.

8.2 Procedure concorsuali

La gestione delle procedure concorsuali viene attribuita al Settore Affari Generali e alla PEQ supporto giuridico con l’adozione del decreto n. 3935 del 5/6/2025 .

Le comunicazioni relative a procedure concorsuali a partire da tale data quindi vengono assegnate al Settore Affari Generali e alla PEQ supporto giuridico

Al medesimo Settore e alla medesima PEQ vengono assegnate dal Protocollo le comunicazioni provenienti da uffici di ARTEA e/o Regione Toscana, o anche esterne ad essi, contenenti informazioni da cui è possibile ricavare lo stato di insolvenza dei beneficiari e/o eventuali procedure concorsuali a carico degli stessi.

Se necessario la PEQ supporto giuridico provvede a richiedere ai settori coinvolti informazioni aggiuntive utili a ricostruire la posizione del beneficiario.

La PEQ supporto giuridico provvede quindi a verificare la presenza della relativa scheda sul registro debitori; nel caso in cui la scheda sia presente e aperta, può richiedere comunque informazioni e/o integrazioni al settore competente. Dopo aver verificato la presenza della relativa scheda provvede ad aggiornare la sezione "note" registrando le comunicazioni pervenute dal Curatore e/o Tribunale.

Nel caso in cui la vicenda oggetto della nuova procedura concorsuale non sia presente né nel repertorio né nel registro debitori, la PEQ supporto giuridico inserisce immediatamente a repertorio la posizione ai fini anche del blocco dei pagamenti e informa per posta elettronica il Settore competente al fine dell'eventuale adozione di decreti di recupero e della conseguente chiusura della posizione a repertorio e apertura della scheda irregolarità nel registro debitori, a carico del Settore competente (non trattandosi di PVA). In seguito la PEQ supporto giuridico provvederà ad aggiornare nel campo note, come sopra, la scheda irregolarità in relazione alla procedura concorsuale.

Accertato lo stato di insolvenza del beneficiario, anche ricavabile da visura camerale, la PEQ supporto giuridico, a seguito di una interlocuzione con il curatore/giudice delegato, elabora domanda di insinuazione al passivo, che trasmette tramite PEC all'indirizzo indicato dal curatore.

La PEQ supporto giuridico provvede a monitorare tutte le comunicazioni successive inerenti la procedura e a prenderne nota nel registro debitori. Provvede ad elaborare domanda di reclamo se ve ne sono i presupposti.

Nel caso di posizioni debitorie relative ad aziende sottoposte a procedura concorsuale e negli eventuali casi di rateizzazione deve essere inserito il blocco al calcolo degli interessi; nel primo caso tale inserimento avviene a cura della PEQ Supporto giuridico, gestione del contenzioso e sanzioni, con riferimento alla data di richiesta di insinuazione al passivo e nel secondo caso a cura della PEQ

Ragioneria, con riferimento al prospetto di ammortamento del debito.

8.3. Conservazione della documentazione

Dalla lettura dell'art.133, par. 2, del Reg. (UE) 2024/2509, si evince un principio generale secondo il quale i documenti e i dati relativi alle indagini, comprese quelle condotte dall'OLAF, debbano essere conservati fino alla conclusione delle relative indagini o azioni legali con la conseguenza che, in caso di indagini in corso, la documentazione deve essere mantenuta fino a che non venga raggiunta una conclusione formale da parte delle autorità competenti, come un'archiviazione o una sentenza definitiva.

Si aggiunge, inoltre, che la norma in trattazione non prevede un termine fisso di conservazione dei dati, rispetto al par. 1, ma stabilisce che il periodo di archiviazione dipenda dalla durata dell'indagine o del procedimento legale, prevedendo dunque un termine c.d. funzionale che, di fatto, impone la conservazione della documentazione fino alla conclusione dell'indagine o del giudizio e, quindi, per un periodo indefinito che durerà finché l'indagine non sarà conclusa. (cfr. Nota AGEA prot. 32266

del 17/04/2025 “Richiesta parere in merito all’applicabilità dell’art. 133 co 1 e 2 del Reg. (UE) n. 2509/2024)

APPENDICE

SCHEMA DELLA PROCEDURA OPERATIVA DI GESTIONE IRREGOLARITA'

Tipologia di moduli da utilizzare (da anagrafe ARTEA):

Mod. "Avvio del procedimento": id 99111 ad UTE oppure id 99222 ad azienda

Mod. "Accertamento del debito": id 991110 ad UTE oppure id 992220 ad azienda

A) CASO IN CUI LA PRIMA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITA' VENGA EMESSA DA ARTEA: si presuppone che in tale segnalazione siano presenti tutti gli elementi necessari al fine della convalida del modulo di avvio del procedimento, compresa la quantificazione dell'importo:

1) Aprire e compilare in ogni sua parte il modulo di avvio del procedimento;
2) Chiudere e convalidare il modulo di avvio del procedimento: a seguito della convalida, il sistema genera automaticamente:

- ✓ il modulo di accertamento del debito;
- ✓ la scheda di irregolarità;
- ✓ una posizione di pre-credito nel RD;

3) decorso il termine concesso all'Azienda per la presentazione di eventuali controdeduzioni, valutare le stesse, dando atto delle seguenti situazioni alternative:

a) si accettano le memorie difensive e si attesta che NON esiste alcuna irregolarità: in tal caso il modulo di accertamento deve essere respinto tal quale, indicando nel campo note i dettagli della comunicazione con cui si informa l'azienda che il procedimento è archiviato.
A mezzo mail deve essere informato il settore contabile di ARTEA, indicando i riferimenti della comunicazione di archiviazione, in maniera che questo proceda alla chiusura della posizione di pre-credito e della scheda irregolarità;

b) si accettano parzialmente le memorie difensive, procedendo pertanto alla modifica degli importi inizialmente previsti, e determinando un debito di importo maggiore o minore rispetto a quello riportato nel modulo di avvio del procedimento. Il modulo di accertamento dovrà essere compilato in tutte le sue parti e chiuso;

c) si confermano gli importi indicati nel modulo di avvio del procedimento e, compilati tutti i quadri del modulo di accertamento del debito, si procede alla chiusura dello stesso.

4) redigere il provvedimento di accertamento del debito (avente valore di richiesta di recupero in quanto contenente al suo interno tutte le informazioni necessarie al debitore per procedere alla restituzione dell'importo indebitamente percepito). TALE RICHIESTA DI RECUPERO DEVE ESSERE EMESSA ENTRO 18 MESI DALLA DATA DELLA PRIMA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITA';
5) Associare, in App decreti, il modulo di accertamento appena chiuso al provvedimento di accertamento di recupero/richiesta di recupero.
Con la firma del provvedimento di recupero da parte del dirigente, il modulo di accertamento passa allo stato "convalidato" e il RD viene aggiornato rendendo tale credito certo, liquido ed esigibile.

B) CASO IN CUI LA PRIMA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITA' VENGA EMESSA DA ENTE ESTERNO:

Possono verificarsi due casistiche:
a) la segnalazione contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'apertura del modulo di avvio del procedimento e della scheda irregolarità (e contestuale posizione di pre-credito nel RD), compresa pertanto la quantificazione dell'importo: esso rappresenta quindi la prima segnalazione di irregolarità/avvio del procedimento;
Si procede come sopra descritto relativamente alle prime segnalazioni emesse da Artea e gli estremi del verbale (numero e data) saranno inseriti come riferimento per l'avvio del procedimento.

b) Il verbale non contiene la quantificazione dell'importo, ma consente di individuare comunque il pagamento oggetto di contestazione:

1) si apre comunque il modulo di avvio del procedimento, utilizzando gli estremi del verbale che rappresenta la prima segnalazione di irregolarità, ma NON si convalida;

2) Viene inviata al beneficiario una comunicazione di avvio di procedimento per l'irregolarità collegata alla segnalazione ricevuta, quantificandone l'importo; In apposito campo del modulo di avvio del procedimento verranno aggiunti due campi che consentiranno di inserire gli estremi della comunicazione sopra citata;

4) Si procede alla compilazione di tutti i quadri del modulo di avvio del procedimento, compresi i potenziali importi da recuperare e si CONVALIDA il modulo stesso;

5) Si riprende dal punto 3) della sezione "Prima segnalazione di irregolarità emessa da Artea".